

SCHEDA N.30
PRODUZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI - ELIMINAZIONE E RIUTILIZZO DI OLII
USATI

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati.

Per una definizione di olio usato si veda l'**Allegato 1**

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Provincia territorialmente competente

Ente gestore del catasto (Camera di Commercio territorialmente competente)

Ministero dell'Industria

Adempimenti

Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati devono tenere un apposito "Registro di carico e scarico degli oli esausti".

N.B. - Il nuovo Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (che abroga il D.PR. n.915/82), classifica gli oli rifiuti pericolosi.

Per lo stoccaggio provvisorio, il trasporto e lo smaltimento attenersi alle disposizioni del nuovo Decreto legislativo

Obblighi del detentore:

- a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commissione tra emulsioni e oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze. Per le caratteristiche degli impianti di stoccaggio si veda l'**Allegato 6**. Non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;
- b) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al concessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi degli oli usati. Per la redazione della comunicazione si veda l'**Allegato 5**. I detentori di oli usati che provvedono alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, devono darne comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

- c) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. Gli utilizzatori di oli usati come combustibile devono richiedere specifica autorizzazione al Ministero dell'Industria.

Modalità e tempi:

Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina oli usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati.

Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data della operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti. In mancanza di tale decreto si ritiene di poter fare riferimento, per le modalità di tenuta del registro, alle disposizioni del D.M. 22/02/1984.

"Registro di carico e scarico degli oli esausti", vidimato da notaio o dal competente Tribunale previo versamento sul conto corrente postale Concessioni Governative, in sostituzione del "Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali" (**Allegato 2**)

Il registro è obbligatorio per chiunque detiene, raccoglie, utilizza o elimina oli usati in quantità sup. a 300 l. annui. Per ogni operazione superiore ai 10 l. il registro deve contenere:

- numero d'Ordine e data dell'operazione;
- provenienza degli oli usati;
- destinazione degli oli usati, con indicazione delle generalità delle imprese riceventi e degli estremi dei relativi documenti emessi per l'operazione;
- quantità di oli usati in entrata o in uscita espressa in litri o Kg.

Per operazioni ricorrenti relative a quantità non superiori a 10 l.

ciascuna, la registrazione globale potrà effettuarsi a fine giornata e in ogni caso quando si raggiungano i 50 l. ; il registro deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

La domanda di autorizzazione all'utilizzo di oli esausti per la combustione deve essere inviata, in carta da bollo, al Ministero dell'Industria -Direzione generale delle fonti di energia. La predetta autorizzazione e' rilasciata esclusivamente per utilizzare gli oli nelle attività produttive nelle quali essi sono stati ottenuti.

Gli oli usati, per il loro smaltimento, devono essere conferiti a soggetti autorizzati dal Consorzio degli Oli Minerali Usati.

Si ricorda che l'olio usato è un rifiuto speciale e per tale ragione i produttori sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti per i rifiuti speciali

Per la modulistica si vedano l'**Allegato 2**, **Allegato 3**, **Allegato 4**, **Allegato 5**.

Oneri

Nessuno.

Validità

L'autorizzazione all'utilizzo di oli esausti per combustione ha validità per un periodo di sei mesi.

Il registro deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Scadenza

Ogni sei mesi scade la domanda di autorizzazione all'utilizzo di oli esausti

Rinnovi

La domanda di autorizzazione per l'utilizzo di oli esausti deve essere ripresentata ogni sei mesi, per i sei mesi successivi.

Sanzioni

La mancata compilazione del Registro di carico e scarico degli oli esausti non è punita in quanto tale, ma è sanzionata ex. art. 9-octies L. 475/88:**arresto fino a sei mesi e con ammenda fino a 10 milioni di lire.**

In caso di scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, e acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; e di deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati è previsto l'arresto sino a due anni o un'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

Norma comunitarie

Norme nazionali

- Reg. Regione Lombardia n. 3 del 9.1.1982
- DPR 23.8.1982 n. 691
- DPR 10.9 1982 n. 915
- DPR 915/82: Prima applicazione Com. Int. 27.7.1984
- DPR 915/82: Seconda applicazione Com. Int. 13.12.1984
- DM 22.2.1984
- Reg. Regione Lombardia n. 1 dell'11.8.1984
- Legge 29.12.1987 n. 559: Attuativa DPR 915/82
- DM22.9.1988 : Censimento dei rifiuti
- L. 9.11.1988 n.475 : Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti speciali
- DM26.4.1989 : Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali
- Dlgs 27.01.1992 n.95 : Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati

- DM 16.5.1996 n.392 : Regolamento recante norme tecniche per l'eliminazione degli oli usati
- D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati

Allegato 1

Definizione e classificazione

Ai fini del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 per OLIO USATO s'intende qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli oli usati le MISCELE OLEOSE, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.

La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa è determinata nella misura del 15% in peso.

Per il calcolo della percentuale di acqua contenuta negli oli usati si veda ALLEGATO 4

Si intende per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonati o destinati all'abbandono. (art. 2 DPR 10.9.1982 - n. 915).

Lo stesso DPR classifica i rifiuti in:

- urbani
- speciali
- tossici e nocivi

e stabilisce l'ambito di applicabilità di questa Legge escludendo che la si possa applicare nell'inquinamento dell'acqua (regolato dalla Legge Merli) e dell'aria (regolato dalla Legge antismog).

I rifiuti speciali

Il DPR 915/82 divide i rifiuti speciali in cinque categorie:

- i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- quelli provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi,
- i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- i residui delle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (anche se per i fanghi di depurazione si fa salva la normativa della Legge Merli a meno che non si tratti di rifiuti tossici e nocivi). I rifiuti speciali devono essere smaltiti secondo direttive ed autorizzazioni della Regione alla quale spettano:
- i piani di organizzazione, sentiti i Comuni, dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
- la individuazione, sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee a realizzare gli scarichi, gli impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti (art. 4 stessa Legge);
- organizzazione di servizi di smaltimento, procedure di controllo e di autorizzazioni;
- promozione di iniziative dirette a limitare la formazione di rifiuti e da favorirne il riciclo;
- rilascio di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti e gestione di discariche.

Da notare:

- i costi di tale smaltimento sono a carico dei produttori di questi rifiuti; essi vi provvedono direttamente o a mezzo di ditte specializzate;
- chiunque smaltisce rifiuti per conto di terzi con apposita autorizzazione regionale, deve comunicare al comune entro due mesi dall'inizio di ogni anno il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relativo all'anno precedente (art. 3 c.s.);
- i rifiuti di medicazione, parti anatomiche, rifiuti provenienti da lavoratori biologici... devono essere smaltiti secondo sistemi ed impianti che garantiscano a migliore tutela delle esigenze igienico sanitaria, eventualmente fissate dal comitato interministeriale di cui all'art. 5 c.s.;
- particolari adempimenti sono prescritti (art. 15 c.s.) per i veicoli avviati alla demolizione ed alla rottamazione che deve procedere entro 180 gg. dal conferimento e non può' avvenire se non dopo la cancellazione dal registro automobilistico del rottame di cui trattasi.

N.B. - Il nuovo Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (che abroga il D.PR. n.915/82), classifica gli oli rifiuti pericolosi.

Per lo stoccaggio provvisorio, il trasporto e lo smaltimento attenersi alle disposizioni del nuovo Decreto legislativo.

Allegato 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato –
Direzione Generale delle fonti di energia
Via Molise 2 00187 ROMA.

Il sottoscritto (COGNOME NOME) titolare della
(identificazione dell'impresa concessionaria con ragione/denominazione sociale) sede
P.I. iscritta alla C.C.I.A.A di al n.

CHIEDE

di essere autorizzato ad utilizzare nei propri impianti per la sede di (locali nei quali si
ottengono gli oli usati da bruciare) per la combustione, gli oli usati da essa stessa ottenuti da cicli di
produzione e di impiego ai sensi dell'art. 3, 3° comma del DPR 23 agosto 1982 n. 691

Precisa che:

- 1) Nei sei mesi successivi a decorrere dalla data della presente domanda prevede di ottenere 300 Kg. di
olio usato;
- 2) Il ciclo di produzione e di impiego da cui si ottengono gli oli usati ha le seguenti caratteristiche
.....;
- 3) Il bilancio materiale consuntivo dell'anno precedente, relativo a tutti i lubrificanti utilizzati e' il seguente:
(data iniziale)
Olio nuovo Giacenza al Kg
(data finale)
Giacenza al Kg
Acquisto di olio nuovo al Kg
Olio usato prodotto nei sei mesi precedenti alla presente domanda Kg (da ricavarsi dal registro degli
oli usati)
..... (data)

Timbro e firma

Allegato 4

METODO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI DEL CONTENUTO DI ACQUA E ALTRI PARAMETRI DA SOTTOPORRE AD ANALISI -----

Tabella 1.

Metodo di campionamento dell'olio usato Normativa: NOM 1/86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270 e NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057).

Numero campioni da prelevare: 3 campioni da 1 lt riempito per 4/5 (800 gr), dei quali uno da consegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo e' eseguito.

Conservazione dei Campioni : Con forti quantità di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0 - 4 gradi C) max per 60 giorni.

Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15 - 25 gradi C) per max 60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione dell'analisi.

Tabella 2.

Metodo analisi contenuto acqua

Normativa: NOM 7-70 / ASTM D.95

Calcolo della percentuale: in base al peso

METODI DI ANALISI

- 1) NOM 1 - 86 CAMPIONAMENTO MANUALE ASTM D 270
- 2) UNI 20057 CAMPIONAMENTO AUTOMATICO IN LINEA
- 3) NOM 7 - 70 DETERMINAZIONE DELL'ACQUA ASTM D95
- 4) NOM 42 - 83 DETERMINAZIONE DELLA DENSITA' ASTM D1298
- 5) NOM 112 - 71 DETERMINAZIONE DEI SEDIMENTI TOTALI ASTM D2273
- 6) NOM 46 - 71 DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITA' ASTM D445
- 7) CEI 10 - 19 DETERMINAZIONE DEI PCB/PCT ASTM D4059
- 8) NOM 98 - 72 DETERMINAZIONE DEL CLORO TOTALE ASTM D1317
- 9) NOM 39 - 71 DETERMINAZIONE DELLA DILUIZIONE ASTM D322
- 10) ASTM D 3607 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL RISCALDAMENTO
- 11) NOM 86 - 88 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ASTM D664 NEUTRALIZZAZIONE
- 12) NOM 81 - 71 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ASTM D94 SAPONIFICAZIONE
- 13) NOM 83 - 71 DETERMINAZIONE DEL PUNT ASTM D92 INFIAMMABILITA' NEL VASO APERTO
- 14) IRSA N 64 INTEGRAZIONE ALLA METODICA PER LA DETERMINAZIONE DEI METALLI
- 15) NOM 97 - 80 DETERMINAZIONE DELLO ZOLFO ASTM D1552
- 16) NOM 12 - 88 DETERMINAZIONE DELLE CENERI ASTM D482

Allegato 5

La comunicazione del detentore è redatta in conformità allegato F del DM 392/96 e deve contenere:

- a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale;
- b) quantitativo di olio usato ceduto;
- c) data della consegna;
- d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria;
- e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformati agli standards previsti dall'allegato E, dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui;
- f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 95/1992, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.

"ALLEGATO F"

ART. 6 n° 1 Lettera c ed Art. 7 n° 1 lettera d.

DETENTORE - RACCOGLITORE

Nom./Rag.Soc. BOLLA DI CONSEGNA

Sede Sociale N° del

Cod. Fisc./P.IVA Cat.

Autorizzaz. alla raccolta

VETTORE

Nom./Rag.Soc.

Sede Sociale

Autorizzaz. alla raccolta

Cod. Fisc./P.IVA

DESTINATARIO: Impresa di raccolta []

Impresa di eliminaz. []

Nom./Rag.Soc.

Sede Sociale

Autorizzaz. alla raccolta

Cod. Fisc./P.IVA

Luogo di dest. merce

TRASPORTO

TARGA AUTOMEZZO: Motrice Rimorchio

.....

CONDUCENTE

PERCORSO

INIZIO TRASPORTO: Ora Data

Spedizione Resa

A mezzo: Vettore [] Franco: Paart. []

Mitten. [] Dest. []

Destin. []

Imballo: Sfuso [] Causale: Vendita []

[]

TIPO DI OLIO USATO (in cifre) QUANTITA' (KG) (in lettere)

MOTORI/INGR./TRASM.

INGRANAGGI

CUSCINETTI

LUBRIF. GEN.

TAGLIO (INTERI)

DEF. PLASTICA

ELETTROEROSIONE

DIATERMICI

EMULSIONI

SIST. IDRAULICI

TURBINE

COMPRESSORI

TRASFORMATORI

OLI INQUINATI (*)

T O T A L E

NOTE:.

1) Il detentore dichiara di non aver miscelato gli oli conferiti con altri reflui

2) Estremi registro di carico e scarico:

DATA TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA

DETENTORE VETTORE DESTINATARIO

(*) Allegato certificato di analisi

Allegato 6

CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO PER DETENTORI DI CAPACITÀ SUPERIORE AI 300 LITRI

Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico- fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.

I recipienti devono inoltre essere provvisti di:

- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.

4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.

CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO PER DETENTORI DI CAPACITÀ SUPERIORE AI 500 LITRI

1. Caratteristiche generali dei depositi.

a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.

b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di m 2,50.

c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate.

d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato.

e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano le norme di sicurezza indicate nel D.M. 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti per l'immagazzinamento di oli minerali.

2. Potenzialità del deposito.

La quantità complessiva degli oli o emulsioni oleose che può trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialità reale), non può in nessun caso essere superiore alla capacità geometrica totale dei serbatoi (potenzialità geometrica). Detta P_r la potenzialità reale e P_g quella geometrica, sarà:

$$P_r \leq 0,9 \times P_g$$

3. Serbatoi.

I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:

a) fissi: e' esclusa la possibilità di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacità;

b) realizzati in acciaio;

c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;

d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.;

e) equipaggiati con accessori che permettano:

- campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno);

- esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme antinfortunistiche, p.d'u.;

- il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola);

- la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione:

sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste;

- la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul serbatoio.

In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio di olio usato, serbatoi in calcestruzzo.

Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio:

e' ammessa l'installazione di più serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.

Non sono ammessi argini in terra.

I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali. Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.

Nel caso di più serbatoi posti in unico bacino, debbono essere rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti:

- per serbatoi di $C_g \geq 30$ m³ distanza minima di m 0,80
- per serbatoi di $C_g > 30 \leq 150$ m³ distanza minima di 1,00
- per serbatoi di $C_g > 150$ m³ distanza minima tra serbatoi di m 1,50.

I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro di bacino:

$$D = H - h$$

dove:

- D distanza in m del serbatoio dal muro di bacino
- H altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino
- h altezza in m del muro di bacino misurato all'interno dello stesso.

4. Impianto di movimentazione.

L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio.

Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile.

Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse valvole in ghisa.

L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta.

Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi.

Le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sarà pavimentata in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi.

Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi.

5. Aree di travaso

Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare:

a) Carico ATB.

L'area di carico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa; la pavimentazione deve avere caratteristiche simili a quanto precisato per i bacini di contenimento. L'operazione di carico ATB deve sempre essere presidiata; deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro.

b) Scarico ATB.

L'area di scarico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche simili a quanto detto per i bacini serbatoi.

c) Locali travaso.

I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono avere:

- una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;

- un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci verso un serbatoio di slop.

I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso specificamente attrezzate.

L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con caldaia posta all'esterno degli stessi.

Nel caso di fabbricati interamente tamponati, deve essere previsto impianto di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria.

Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato all'Art. 1 comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno essere effettuate in aree opportunamente attrezzate.

d) Contenitori mobili.

I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come già indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.

6. Filtri olio usati.

Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia.

7. Rete fognante.

I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito da una rete acque bianche e una rete acque oleose.

a) Fognatura bianca.

Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente al circuito di smaltimento finale.

b) Fognatura oleosa.

Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire negli effluenti:

- le caratteristiche previste dalla Tab. C legge 319 del 10/5/76

successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura comunale e in assenza di prescrizioni più severe da parte degli Enti autorizzanti; - le caratteristiche previste dalla Tab. A della suddetta legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti autorizzati dagli Enti Locali.

I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio automezzi) se poste sotto tettoia, anziché nella rete fognante oleosa potranno essere convogliate in apposito serbatoio di SLOP.

Allegato 7

Comunicazione dell'impresa autorizzata all'eliminazione

DETENTORE - RACCOGLITORE

Nom./Rag.Soc. BOLLA DI CONSEGNA

Sede Sociale N° del

Cod. Fisc./P.IVA

Cat.

Autorizzaz. alla raccolta

VETTORE

Nom./Rag.Soc.

Sede Sociale

Autorizzaz. alla raccolta

Cod. Fisc./P.IVA

DESTINATARIO: Impresa di raccolta []

Impresa di eliminaz. []

Nom./Rag.Soc.

Sede Sociale

Autorizzaz. alla raccolta

Cod. Fisc./P.IVA

Luogo di dest. merce

TRASPORTO

TARGA AUTOMEZZO: Motrice Rimorchio

.....

CONDUCENTE

PERCORSO

INIZIO TRASPORTO: Ora Data

Spedizione Resa

A mezzo: Vettore [] Franco: Paart. []

Mitten. [] Dest. []

Destin. []

Imballo: Sfuso [] Causale: Vendita []

[]

TIPO DI OLIO USATO (in cifre) QUANTITA' (KG) (in lettere)

MOTORI/INGR./TRASM.

INGRANAGGI

CUSCINETTI

LUBRIF. GEN.

TAGLIO (INTERI)

DEF. PLASTICA

ELETTROEROSIONE

DIATERMICI

EMULSIONI

SIST. IDRAULICI

TURBINE

COMPRESSORI

TRASFORMATORI

OLI INQUINATI

T O T A L E

NOTE:.

1) Il detentore dichiara di non aver miscelato gli oli conferiti con altri reflui

2) Estremi registro di carico e scarico:

DATA TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA

DETENTORE VETTORE DESTINATARIO

(*) Allegato certificato di analisi